

LA GIUNTA REGIONALE

- richiamato il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 recante "Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della L. 27 dicembre 1997, n. 449" che all'articolo 4 prevede, per gli assistiti, l'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni di assistenza sanitaria in relazione alla situazione economica del nucleo familiare;
- richiamata la propria deliberazione n. 2554 in data 18 settembre 2009 recante: "Disposizioni all'Azienda USL della Valle d'Aosta per il rinnovo dei tesserini per l'esenzione per reddito dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie", adottata allo scopo di evitare le lunghe attese agli sportelli di categorie di utenti, in gran parte anziani, non particolarmente soggetti a variazioni sostanziali del reddito familiare, che prevedeva tra l'altro:
 - la conferma delle esenzioni sulla base delle autocertificazioni dei redditi 2008, presentate nell'anno 2009, ai cittadini residenti e domiciliati iscritti al Servizio sanitario regionale, escludendo la fascia di età da 0 a 6 anni (per questa fascia i genitori degli aventi diritto dovevano continuare a presentarsi agli sportelli per ottenere il tesserino di esenzione);
 - il rilascio dei tesserini di esenzione con durata illimitata (salvo l'obbligo, a carico del destinatario del tesserino permanente, di comunicare qualsiasi variazione di reddito e/o della composizione del nucleo familiare che desse luogo alla decadenza dallo status di avente diritto);
 - una percentuale di controlli sulla veridicità delle autocertificazioni relative ai redditi percepiti, che danno luogo all'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, in misura non inferiore al 5% all'anno sul totale delle esenzioni concesse;
- richiamato il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 11 dicembre 2009 "Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alle spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema tessera sanitaria" che, tra l'altro, ha stabilito che:
 - l'Anagrafe Tributaria mette a disposizione del sistema Tessera sanitaria un archivio separato, contenente il reddito complessivo annuo dei nuclei familiari al di sotto della soglia di reddito prevista (attualmente euro 36.151,98), comprensivo dei codici fiscali di tutti i componenti dei nuclei familiari stessi;
 - l'INPS rende disponibile al Sistema sanitario nazionale, sempre tramite il Sistema Tessera sanitaria, l'accesso agli elenchi dei titolari di pensione sociale o di assegno sociale nonché gli elenchi dei titolari di pensione integrata al minimo;
 - il Sistema Tessera Sanitaria predispone annualmente un elenco degli aventi diritto all'esenzione per reddito, sulla base dei dati di cui sopra, e lo mette a disposizione delle Regioni che provvedono a fornire alle Aziende sanitarie i dati per una adeguata informazione (cartacea o informatica) dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e degli altri medici prescrittori;
 - a tutti coloro che compaiono nell'elenco è rilasciato in automatico il rinnovo dell'esenzione per reddito mentre agli altri utenti, che ritengono di averne diritto, verrà

richiesta la presentazione di una autocertificazione che l'AUSL di competenza dovrà necessariamente verificare, ai sensi della normativa vigente;

- qualora sia evidenziato che non sussiste il diritto all'esenzione per reddito, l'AUSL comunica all'assistito l'elenco delle prestazioni fruite indebitamente ed il termine per corrispondere i ticket dovuti;
- richiamata la documentazione tecnica fornita dalla SOGEI S.p.A., Società di Information and Communication Technology del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- rilevato che le disposizioni di cui alla DGR 2554/2009 risultano incompatibili con la nuova normativa nazionale e che quindi è opportuno dettare nuove disposizioni all'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta in materia di validità temporale delle esenzioni di cui trattasi e dei relativi controlli sulla validità delle autocertificazioni presentate;
- richiamata la legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e successive modificazioni recante norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio Socio-Sanitario Regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella Regione;
- richiamata la legge regionale 25 ottobre 2010, n. 34 concernente l'approvazione del Piano regionale per la salute ed il benessere sociale 2011/2013;
- vista la propria deliberazione n. 3580 in data 23 dicembre 2010 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2011/2013 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2011 e di disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Capo Servizio del Servizio sanità territoriale dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Albert Lanièce;
- ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare le seguenti disposizioni all'Azienda USL della Valle d'Aosta per il rinnovo dei tesserini per l'esenzione per reddito dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie:

FASE TRANSITORIA

- a) l'Azienda USL, per tutte le esenzioni per reddito dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, già rilasciate con validità illimitata ai sensi della DGR 2554/2009, inserisce la scadenza al 31 marzo 2011, coincidente con il termine della comunicazione delle informazioni rese disponibili dal sistema Tessera sanitaria, secondo le modalità previste dal D.M. 11 dicembre 2009, fermo restando che le richieste di esenzione da reddito del cittadino, nel periodo gennaio-marzo, devono

intendersi sempre riferite al reddito complessivo ed alla composizione del nucleo familiare dell'anno precedente a quello di riferimento;

- b) l'Azienda USL provvede ad incrociare i dati relativi ai propri iscritti, a cui ha rilasciato il tesserino di esenzione per reddito, con i dati contenuti nell'elenco reso disponibile dal sistema Tessera Sanitaria e trasmesso formalmente dai competenti uffici dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali della Regione, contenente i nominativi dei singoli assistiti aventi diritto all'esenzione per reddito e il relativo codice di esenzione;
- c) l'Azienda USL accorda l'esenzione per reddito a tutti gli assistiti presenti nell'elenco degli aventi diritto, di cui al precedente punto b), con validità al 31 marzo 2012, coincidente con il termine della comunicazione delle informazioni rese disponibili dal sistema Tessera sanitaria, secondo le modalità previste dal D.M. 11 dicembre 2009, fermo restando che il diritto all'esenzione da reddito, nel periodo gennaio-marzo 2012, dovrà sempre intendersi riferito al reddito complessivo ed alla composizione del nucleo familiare dell'anno precedente a quello di riferimento;
- d) l'Azienda USL provvede a contattare gli utenti che non compaiono nel suddetto elenco ma che precedentemente usufruivano dell'esenzione per reddito, affinché, se ne ricorrono le condizioni, presentino nuova autocertificazione ed in tal caso rilascia certificato provvisorio di esenzione, con validità dal 1° aprile 2011 al 31.3.2012, con la precisazione di cui alla lettera a);
- e) l'Azienda USL comunica agli assistiti non presenti nell'elenco ministeriale ma che fino al 31.3.2011 hanno goduto dell'esenzione per reddito, ai sensi della DGR 2554/2009, e che non avranno presentato autocertificazione relative ai redditi percepiti, l'elenco delle prestazioni eventualmente fruite indebitamente per la corresponsione dei ticket dovuti, secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 11 e 12 del D.M. 11.12.2009 e successive modificazioni ed integrazioni.

A REGIME

- a) l'Azienda USL accorda l'esenzione per reddito con validità al 31.3. dell'anno successivo, a tutti gli assistiti presenti nell'elenco degli aventi diritto, predisposto annualmente dal Sistema Tessera Sanitaria e trasmesso formalmente dai competenti uffici della Regione (fermo restando che le richieste di esenzione da reddito del cittadino, nel periodo gennaio-marzo, devono intendersi sempre riferite al reddito complessivo ed alla composizione del nucleo familiare dell'anno precedente a quello di riferimento);
- b) l'Azienda USL richiede la presentazione di una autocertificazione agli utenti che non compaiono nell'elenco ma che ritengono di averne diritto ed in tal caso rilascia certificato provvisorio di esenzione con validità dal 1° aprile al 31 marzo dell'anno seguente (salvo precisazione di cui al punto a);
- c) l'Azienda USL rende disponibile ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta e agli altri medici prescrittori l'elenco degli esenti e delle autocertificazioni tramite il sistema informatico in dotazione ovvero fornisce ai medici non informatizzati elenchi cartacei.

VERIFICA AUTOCERTIFICAZIONI

- a) l'Azienda USL procede a controlli sulla veridicità del totale delle autocertificazioni relative ai redditi percepiti;

2. di revocare per le motivazioni espresse in premessa, la propria precedente deliberazione n. 2554 in data 18 settembre 2009 recante: "Disposizioni all'Azienda USL della Valle d'Aosta per il rinnovo dei tesserini per l'esenzione per reddito dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie" a seguito dell'approvazione del Decreto del Ministero dell'economia e della finanze 11 dicembre 2009 "Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alle spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema tessera sanitaria";

3. di stabilire che il presente atto sia trasmesso all'Azienda USL della Valle d'Aosta per i successivi adempimenti di competenza;

4. di stabilire che il presente atto sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta.